



I COMMENTI DI ISTITUTO AMBIENTE EUROPA AL D. Lgs. 81/08 (“TESTO UNICO”)

2 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI prime note al confronto tra D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/08 (“TESTO UNICO”)

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: prime note al confronto tra D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/08 (“TESTO UNICO”)

di **Graziano Frigeri** – *Medico del Lavoro, Euronorma*

Decreto Legislativo 626/94 – Titolo V			D. LGS. 81/08 (“TESTO UNICO”) – Titolo VI			NOTE
Art.	Testo	Sanzione	Art.	Testo	Sanzione	
47 . Campo di applicazione	<p>1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;</p> <p>b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare.</p>		167 . campo di applicazione	<p>1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.</p> <p>2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:</p> <p>a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;</p> <p>b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari</p>		<p><i>La tutela non riguarda più solo le lesioni dorso lombari, ma tutte le patologie da sovraccarico biomeccanico: quindi anche le patologie del rachide cervicale, degli arti superiori ed inferiori.</i></p>



<p>Art. 48 Obblighi dei datori di lavoro</p>	<p>1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.</p> <p>2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.</p>	<p>Art. 89 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da €1549 a €4131.</p> <p>I preposti sono puniti con l'arresto sino a 2 mesi o con l'ammenda da €258 a €1032.</p>	<p>Articolo 168 Obblighi del datore di lavoro</p>	<p>1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.</p> <p>2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:</p> <p>a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;</p> <p>b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;</p> <p>c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie</p>	<p>Articolo 170 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</p> <p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.</p> <p>Articolo 171 Sanzioni a carico del preposto</p> <p>1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:</p> <p>a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;</p> <p>.</p>	<p><i>Nel comma 1 sostituita “o” con “e ricorre ai mezzi appropriati”. Diviene cioè obbligatorio sia adottare misure organizzative che ricorrere ai mezzi appropriati: le due attività non sono più alternative.</i></p> <p><i>Lievemente inasprite le sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.</i></p> <p><i>Anche nel comma 2 viene superata l'alternativa tra “ricorre ai mezzi appropriati” e “fornisce ... i mezzi adeguati”: sono obbligatorie entrambe le soluzioni.</i></p> <p><i>Le soluzioni, inoltre, non sono “in base all'allegato VI” ma “tenendo conto dell'allegato XXXIII”(quindi le condizioni stabilite dall'allegato non sono esclusive). Inoltre alle lettere a, b, c e d vengono indicate le linee principali di</i></p>
--	---	--	---	---	---	--



	<p>3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:</p> <p>a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all'allegato VI;</p> <p>b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta,</p>			<p>dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;</p> <p>d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.</p> <p>3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.</p>		<p><i>intervento e (lettera d) si introduce l'obbligo di sorveglianza sanitaria “sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali di rischio” Tali misure erano in precedenza indicate nel comma 2 dell'art. 48 del “626”, sottolineando in particolare la necessità di valutare il rischi in fase di progettazione.</i></p> <p><i>Il concetto introdotto dal comma 3 è in linea con l'impostazione legislativa europea di rinvio alle norme tecniche, buone prassi e linee guida sotto la responsabilità del datore di lavoro.</i></p>
--	---	--	--	--	--	--



	in base all'allegato VI; c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente decreto					
Art. 49 (Informazione e formazione).	<p>1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.</p> <p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.</p>	<p>Art. 89 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da €516 a €2582.</p> <p>I preposti sono puniti con l'arresto sino a 1 mese o con l'ammenda da €154 a €516.</p> <p>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da €1549 a €4131.</p>	Articolo 169 Informazione, formazione e addestramento	<p>1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:</p> <p>a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.</p> <p>2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.</p>	<p>Articolo 170 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:</p> <p>..... b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).</p> <p>Articolo 171 Sanzioni a carico del preposto 1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:</p> <p>..... b) con l'arresto</p>	



I COMMENTI DI ISTITUTO AMBIENTE EUROPA AL D. Lgs. 81/08 (“TESTO UNICO”)
2 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI prime note al confronto tra D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 81/08 (“TESTO UNICO”)

					fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a)	
--	--	--	--	--	--	--



626 - ALLEGATO VI	TU - ALLEGATO XXXIII	NOTE
<p>Elementi di riferimento</p> <p><i>1. Caratteristiche del carico</i></p> <p>La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il carico è troppo pesante (kg 30);- è ingombrante o difficile da afferrare;- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. <p><i>2. Sforzo fisico richiesto</i></p> <p>Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- è eccessivo;- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;- può comportare un movimento brusco del carico;- è compiuto con il corpo in posizione instabile. <p><i>3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro</i></p> <p>Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorsolombare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. <p><i>4. Esigenze connesse all'attività</i></p> <p>L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo	<p>La prevenzione del rischio da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative da movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.</p> <p>Elementi di riferimento</p> <p><i>1. Caratteristiche del carico</i></p> <p>La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- il carico è troppo pesante (kg 30);- è ingombrante o difficile da afferrare;- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. <p><i>2. Sforzo fisico richiesto</i></p> <p>Lo sforzo fisico può presentare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- è eccessivo;- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;- può comportare un movimento brusco del carico;- è compiuto con il corpo in posizione instabile. <p><i>3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro</i></p> <p>Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona	<p><i>Nella premessa, così come in seguito, la frase “rischio, tra l'altro, dorso-lombare” è sostituito con “patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.</i></p> <p><i>Il resto ricalca quasi letteralmente il vecchio allegato VI.</i></p> <p><i>Scompare il riferimento alla tipologia di scarpe calzate dal lavoratore.</i></p>



<p>frequenti o troppo prolungati;</p> <ul style="list-style-type: none">- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. <p>Fattori individuali di rischio</p> <p>Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.	<p>posizione;</p> <ul style="list-style-type: none">- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. <p>4. Esigenze connesse all'attività</p> <p>L'attività può comportare un rischio tra di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. <p>Fattori individuali di rischio</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:</p> <p>Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione, tenuto conto altresì delle differenze di genere e di età;- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento. <p>Riferimenti a norme tecniche</p> <p>Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'art. 152 comma 3.</p>	<p><i>Il vecchio termine “ventilazione” è sostituito con “circolazione”</i></p> <p><i>Aggiunto il termine “pause” e tolto il termine “periodo di riposo”</i></p> <p><i>Introdotta il riferimento alle differenze di genere e di età e tutela della maternità.</i></p> <p><i>Vengono precisate le norme tecniche (il riferimento all'articolo è errato: ci si riferisce evidentemente all'art. 168 comma 3).</i></p>
--	--	---